

STATUTO della

PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES

ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES ENVIRONMENTAL " con durata illimitata, con sede in Roma in Via Fonteiana n. 66.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi differenti dalla propria sede legale ed esercitare le proprie attività anche presso strutture affidate in gestione da terzi, quando risulti necessario al raggiungimento dei propri scopi sociali.

ART. 2 - SCOPI

La **PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES** è una Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. del C.C., apolitica, apartitica e aconfessionale, che opera sul territorio con lo scopo di fornire sostegno e assistenza agli individui con Disturbi dello Spettro Autistico e ai Disturbi del Comportamento e alle loro famiglie, per affrontare le difficoltà che incontrano nei diversi contesti di vita quotidiana

Per il perseguimento di tale scopo sociale l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- a) promuovere la conoscenza delle problematiche legate ai Disturbi dello Spettro Autistico e ai Disturbi del

Comportamento attraverso corsi, seminari e pubblicazioni rivolti a familiari, insegnanti, educatori;

- b) favorire l'adozione di strumenti e di metodologie idonee allo sviluppo del benessere psicologico e cognitivo dell'individuo nell'arco di vita, promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale, in accordo con la Linea Guida 21 dell'Istituto Superiore di Sanità (LG21);
- c) promuovere l'adozione di strumenti e di metodologie idonee per favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
- d) valorizzare il ruolo dei familiari, degli insegnanti e degli educatori nella presa in carico educativa degli individui con Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi del Comportamento;
- e) promuovere la realizzazione di una rete di assistenza all'individuo e alla sua famiglia nei momenti di bisogno, necessità e disagio;
- f) creare una collaborazione tra le persone che si prendono cura dell'individuo, favorendo la comunicazione e lo scambio tra i diversi contesti di vita (familiare, scolastico, medico, educativo e sociale), al fine di valorizzarne le potenzialità terapeutiche;

- g) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali;
- h) costruire rapporti di collaborazione con enti pubblici, privati e di volontariato presenti sul territorio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- i) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia. Possono, inoltre, essere soci Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali affini.

I soci si dividono in fondatori, ordinari e sostenitori.

I soci fondatori sono coloro i quali sono presenti nell'atto costitutivo dell'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e lo statuto.

I soci ordinari sono coloro i quali sono entrati a far parte dell'associazione in un secondo momento rispetto alla fondazione, ma che comunque partecipano illimitatamente alla attività dell'associazione.

I soci sostenitori sono coloro i quali partecipano alla attività dell'associazione per un arco di tempo limitato, per tanto non hanno diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee, né di assumere cariche organiche alla associazione.

ART. 4 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione, redatta su previsto formato, deve essere inoltrata al Presidente dell'Associazione e deve contenere tutte le generalità del richiedente.

Sulla domanda di adesione delibera il Presidente, a suo insindacabile giudizio, entro 30 gg. dalla data di presentazione.

L'accettazione della domanda di adesione comporta l'obbligo da parte dell'associato di rispettare tutte le delibere che, a norma dello Statuto, verranno adottate dagli organi della Associazione.

L'adesione è impegnativa per l'anno in corso e si intende rinnovata, di anno in anno, in mancanza di disdetta, inviata almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa:

- per lo scioglimento della Associazione;
- per il recesso;
- per inadempienza alle deliberazioni dell'Associazione e del

Presidente.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;

- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio e viene convocata dal Presidente quando dallo stesso ritenuto necessario ed opportuno.

ART. 8 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, con un preavviso di almeno 10 giorni, nella data, nell'ora, nel luogo e con l'ordine del giorno fissato dal Presidente dell'Associazione, a mezzo comunicazione scritta tramite mail ovvero affissione presso la bacheca della sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e che, alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano una anzianità di

iscrizione di almeno 3 anni (tre anni).

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- . l'esame dei problemi di carattere generale interessanti l'attività sociale dell'associazione e le direttive di massima per l'attività dell'Associazione;
- l'elezione del Presidente a scrutinio palese;
- l'elezione e sostituzione dei membri decaduti dagli Organi dell'Associazione;
- le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
- deliberare su tutte le questioni di carattere generale riguardanti l'Associazione secondo le direttive fissate dall'Assemblea;
- determinare le quote del tesseramento ed i contributi associativi a norma dell'art. 4 dello Statuto e deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario;
- . approvazione del bilancio annual.

ART. 10 - IL COMITATO DI PRESIDENZA

Ha competenza in ordine al bilancio, predisposto dal Tesoriere, ed all'approvazione dello stesso.

E' composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Tutti partecipano alle sedute di approvazione del bilancio con

diritto di voto.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed è rieleggibile ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente:

- amministra il patrimonio della Associazione unitamente al Tesoriere e al Segretario;
- prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ha facoltà di delegare, volta per volta, l'esecuzione di compiti specifici;
- assume e licenzia il personale addetto all'Associazione e predispone il relativo regolamento del personale;
 - nomina e revoca i rappresentanti della Associazione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni ed Organi in genere ove di competenza della Associazione;
- può revocare, per mancanza di continuità operativa, i componenti degli Organi Associativi.

ART. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Presidente ed è da questo revocabile.

E' compito del Tesoriere:

- firmare gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo,

che devono essere redatti e approvati annualmente;

- vigilare sul patrimonio sociale della Associazione.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente ed è da questi revocabile.

E' compito del Segretario:

- attuare le deliberazioni del Presidente;
- sovrintendere agli Uffici della Associazione e con responsabilità del buon andamento dei servizi;
- garantire, su indicazione del Presidente, la presenza e la partecipazione della Associazione nel mondo esterno;
- partecipare alle riunioni della Assemblea e svolgerne le funzioni di Segretario.

ART. 14 - IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori lasciati in donazione e da devoluzioni di beni, fatti a qualsiasi titolo a favore della Associazione;
- dalle somme devolute a formare speciali riserve o accantonamenti fino a che non siano erogate;
- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- dall'importo dei contributi corrisposti dai soci.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo il disposto dell'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto riguarda altre disposizioni si fa riferimento alle norme contenute dal Codice Civile in vigore.

F.to Monica Failla - F.to Monica Balderi - F.to Angela Simona Laganà